

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA

- Sezione Volontaria Giurisdizione -

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/12

Il sig. ██████████, C.F.: ██████████, nato il 16 febbraio 1947 a Margherita di Savoia (BT) e residente in Reggio Calabria, in via Aldo Moro Trav C, n. 15, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, in via Archia Poeta n. 7, presso lo studio dell' avv. **Francesco Mangione**, C.F.: MNGFNC71H24H224M, che lo rappresenta e difende giusta procura in calcè al presente atto e che chiede che tutte le comunicazioni relative alle presente procedura siano effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: francesco.mangione@avvocatirc.legalmail.it,

PREMESSO CHE

- Con istanza depositata presso l'OCC ISCOS – Istituto per la Coesione Sociale sede territoriale Reggio Calabria, il ricorrente ha chiesto ed ottenuto la nomina di un gestore per la predisposizione di una relazione particolareggiata ai sensi della legge n. 3 del 2012;
- L'OCC ha pertanto nominato un gestore individuato nella persona dell'Avv. Giuseppina Graci;
- il sig. ██████████ per mezzo del proprio procuratore, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art 7, I comma, L. 3/2012, predispone la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

1. Requisiti di ammissibilità.

Innanzitutto, si fa presente che ricorrono i requisiti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, in quanto il ricorrente:

-si trova in uno stato da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge, ossia il ricorrente si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* secondo le scadenze originariamente pattuite;

~~non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente attività di impresa;~~

-non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

-non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

2. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *«la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente».*

Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che lo stato di sovraindebitamento che grava sul ricorrente e sulla sua famiglia sia diventato insostenibile.

A tal proposito, l'organismo di composizione della crisi ha proceduto ad un'analisi e verifica dello squilibrio finanziario in cui versa il sig. XXXXXXXXXX

Giova osservare che per “squilibrio finanziario” si intende l’incapacità di far uso fronte al flusso delle uscite monetarie con le proprie entrate correnti o, comunque, con le entrate non derivanti da operazioni economiche straordinarie, come ad esempio l’alienazione di beni del proprio patrimonio.

Nella relazione presentata dall’OCC, al fine di porre in evidenza la situazione di squilibrio finanziario, si sono impiegati criteri tra cui, in particolare, la verifica del reddito del debitore effettivamente disponibile per far fronte alle proprie obbligazioni ed il rapporto rata annua/reddito, dove per “rata annua” si è fatto riferimento alla media annua delle rate dovute a fronte dei vari debiti contratti.

Secondo uno studio condotto da Banca d’Italia sull’offerta di mutui alle famiglie, condotta nel 2007, il rapporto rata/debiti ottimale vien fissato intorno a circa il 30 % del reddito, mentre secondo la Banca Centrale Europea, l’incidenza superiore ad un terzo del reddito è la soglia di attenzione, al di sopra della quale possono essere individuate le situazioni di tensione.

Inoltre, sempre secondo la Banca Europea, i rapporti rata/reddito superiori (anche oltre il 40 %) possono sussistere solo per redditi molto elevati.

Con specifico riferimento al sig. ██████, il rapporto relativo all’anno di imposta 2018 risulta essere pari al 63,22 %, cioè, a quasi il doppio del rapporto rata/reddito considerato ottimale dalla Banca d’Italia e non critico per il consumatore dalla Banca Centrale Europea.

Peraltro, la situazione di sovraindebitamento risulta ulteriormente aggravata dall’alto livello di spese correnti, in quanto determinata non solo dalle obbligazioni assunte ma anche e soprattutto dalle spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia, per mantenere gli studi della figlia e per permettere al ricorrente di affrontare le necessarie spese mediche.

Infatti, dalla documentazione che si produce risulta evidente che le cause primarie dell'indebitamento siano da individuare:

a) nel mantenimento degli studi dei figli fuori città, precisamente a Roma.

Infatti, il ricorrente paga per l'affitto della camera della figlia ben 500 euro al mese, a cui devono aggiungersi le spese per il vitto, per gli spostamenti (tram, metropolitana, autobus), per libri dispense e tasse universitarie.

Sul punto, deve precisarsi che la sig.na ██████████ frequenta, presso l'Università degli studi di Roma, La Sapienza, il corso di laurea di ~~Mediazione Linguistica Interculturale~~.
Interculturale.

L'anzidetto corso di laurea non è stato ancora istituito né a Reggio Calabria, né a Messina, per cui la sig.na ██████████ è stata costretta a spostarsi a trasferirsi a Roma per poter seguire il corso di studio attinente alle sue aspirazioni professionali.

b) nell'aver acquistato in contanti l'abitazione dove il sig. ██████ unitamente alla propria famiglia risiede, senza contrarre alcun mutuo o altre forme di finanziamento;

c) dall'aggravarsi delle condizioni di salute del sig. ██████████ che ha peraltro determinato l'acquisto di un'autovettura, anche se usata.

Infatti, la malattia, con il passare del tempo, ha acuito significativamente la situazione di sovraindebitamento, poiché ha costretto il sig. ██████████ ad effettuare periodiche visite mediche specialistiche molto costose, spesso presso strutture mediche distanti da Reggio Calabria, a relativi frequenti viaggi e soggiorni lontani dal comune di residenza ed al continuo acquisto di farmaci che gravano di oltre 200,00 euro mensili sul bilancio familiare.

Non solo, ma il sig. ██████████, sebbene affetto da una gravissima patologia invalidante (v. documentazione medica in atti), non percepisce alcun assegno di

accompagnamento, atteso che la domanda per ottenerlo è stata respinta e che per tale ragione, il sig. ██████████ ha dovuto presentare ricorso contro l'INPS.

Con specifico riferimento alla **meritevolezza quale criterio di ammissione al piano del consumatore presentato**, secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza, *“l'art. 12 bis L. 3/2012, per l'omologa del piano del consumatore, richiede che il giudice escluda che il consumatore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche facendo un ricorso di credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”* (sentenza n.20675/2018 del Trib. di Rimini).

Nel caso che ci occupa, è evidente infatti come il sig. ██████████ abbia assunto le proprie obbligazioni nella prospettiva di poterle adempiere, come è dimostrato dalla circostanza che egli fino ad ora ha sempre ottemperato gli obblighi contratti.

Tuttavia, benchè non possa essere messa in alcun modo in discussione la volontà del ricorrente di onorare con serietà gli impegni assunti, negli ultimi anni l'eccessiva mole debitoria ha comportato che gli adempimenti siano stati posti in essere dal sig. Bufo con molto disagio ed estremo sacrificio, riducendo al di sotto del minimo vitale le spese indispensabili per far fronte alle sue esigenze primarie e della sua famiglia.

Tutto ciò considerato, può riconoscersi in capo al sig. ██████████ il requisito della meritevolezza, non avendo egli assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Infatti, dalle vicende sopra rappresentate discende con evidenza che le ragioni del sovraindebitamento sono tutte da ricondursi in circostanze imprevedute ed imprevedibili (come il sopravvenuto stato di malattia del sig. ██████████), di certo non imputabili al debitore.

Peraltro, secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza *“l'art. 12 bis L. 3/2012, per l'omologa del piano del consumatore, richiede che il giudice escluda che il consumatore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche facendo un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”* (**sentenza n.20675/2018 del Trib. di Rimini**).

Sebbene non possa sottacersi che il sig. ██████ abbia fatto ricorso per numerose volte al credito al consumo, tuttavia tale elemento deve essere valutato alla luce della situazione complessiva e della più recente giurisprudenza sul tema.

Nel merito delle scelte operate dal debitore, non si rinviene un atteggiamento fraudolento o idoneo a diminuire la propria garanzia patrimoniale.

Le somme erogate dagli istituti finanziari sono state tutte destinate ai bisogni familiari (**tra cui l'acquisto di un'autovettura peraltro usata**) ed al mantenimento della figlia studentessa universitaria fuori sede.

Non solo, ma la sussistenza della meritevolezza deve essere, inoltre, apprezzata anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali e del nuovo Codice della Crisi di impresa.

Si segnala, infatti che *«è invalsa una lettura dell'art. 12 bis l. 3/2012 propensa ad ampliare le maglie di accesso al piano del consumatore, al fine di dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso”; ritenuto che tale impostazione risulta vieppiù avvalorata dal nuovo Codice della crisi di impresa che all'art. 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la*

situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve» (sentenza del 16 luglio 2019 del Trib. di Ancona).

Come sopra posto in rilievo, è evidente infatti come il sig. ██████ abbia assunto le proprie obbligazioni nella prospettiva di poterle adempiere e certamente in assenza di dolo o colpa grave.

Tale elemento è peraltro dimostrato in concreto da quanto emerso in esito alle verifiche effettuate dall'OCC: **il debitore continua a pagare regolarmente le obbligazioni assunte, non vi sono protesti e/o segnalazioni e non si riscontra la presenza di procedure esecutive o di procedimenti monitori a suo carico.**

Lo squilibrio patrimoniale deriva, infatti, dalle esose spese correnti che vanno ad erodere quasi del tutto le liquidità disponibili e rendono la situazione finanziaria del debitore non sostenibile a lungo termine.

3. Composizione del nucleo familiare

Il debitore ha altresì prodotto il certificato dello stato di famiglia dal quale emerge la seguente composizione del nucleo familiare:

a) ██████ – CONIUGE

Nata a Villa San Giovanni il 9/11/1957

b) ██████ – FIGLIA

Nata a Reggio Calabria il 31/08/1999

Si precisa che, nonostante le risultanze del certificato dello stato di famiglia la sig.na ██████, figlia del debitore, risiede a Roma per ragioni di studio, ma vive in ogni caso a carico del sig. ██████

4. Situazione debitoria.

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Fin. Credito al consumo	15.133,04	40,19%	635,89	47,72%
Apertura di credito in c/c	12.459,42	33,09%	400,00	30,02%
Cessione del quinto Chirografaria	7.150,53	18,99%	246,57	18,50%
Tributi	1.471,00	3,91%	0,00	0,00%
Carta di credito - tutte	1.442,23	3,83%	50,00	3,75%

Il debito residuo totale accertato è pari a euro 37.656,22, che pesa mensilmente con una rata media pari a euro 1.332,46.

Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile
Fin. Credito al consumo	1 - Fidelity	104,00
Apertura di credito in c/c	2 - Findomestic Banca	200,00
Fin. Credito al consumo	3 - Banca Nazionale Del Lavoro	317,99
Fin. Credito al consumo	4 - Findomestic Banca	213,90
Cessione del quinto Chirografaria	5 - INPDAP	246,57
Apertura di credito in c/c	6 - Findomestic Banca	200,00
Apertura di credito in c/c	7 - Banca Nazionale Del Lavoro	0,00

Carta di credito - tutte	8 - Findomestic Banca	50,00
Tributi	9 - Hermes	0,00

5. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia:

Come si evince dalla relazione che si allega, l'ISCOS OCC ha proceduto anche alla verifica delle spese per la gestione familiare ed in particolare:

- 1) Spese condominiali: il debitore dichiara che l'importo mensile di spese condominiali ammonta ad euro 50,00 (v. ricevute allegate).
- 2) Spese gas, telefonia e luce: quelle verificate a campione risultano regolarmente pagate e sulle stesse non vi è annotazione che le precedenti non lo siano state. Gli importi verificati tramite le ricevute di pagamento si aggirano intorno ad euro 100,00 per energia elettrica ed euro 40,00 circa per telefonia.
- 3) Oneri Comunali: da richiesta al Comune di Reggio Calabria sono tutti pagati (euro 312,00 annui).
- 4) Affitto figlia residente fuori sede: euro 500,00/mese;
- 5) Scontrini fiscali per spese per farmaci e simili.
6. Redditi e beni dell'istante.

a) Redditi lordi :

Anno 2016: euro 32.874,00 (v. Modello 730 redditi 2016, allegato n. 5)

Anno 2017: euro 32.873,57 (v. certificazione unica redditi 2017, allegato n. 6)

Anno 2018: euro 33.039,00 (v. modello 730 redditi 2018, allegato n. 7).

Deve specificarsi che i redditi dell'istante derivano dalla pensione INPS percepita dal sig. XXXXXXXXXX.

Precisamente, il sig. ██████ ha percepito negli ultimi 3 anni, a titolo di pensione, i seguenti redditi netti: **nel 2016**, euro 26.087,00 (media mensile euro 2.173,92); **nel 2017**, euro 26.110,19 (media mensile euro 2.175,85); **nel 2018**, euro 25.290,37 (media mensile euro 2.107,53) (v. anche dichiarazioni dei redditi allegate).

Il reddito netto mensile riportato nella superiore tabella è anche comprensivo della quota di tredicesima ripartita nelle 12 mensilità.

Inoltre, il debitore e titolare dei seguenti diritti immobiliari e mobiliari: 1) diritto di usufrutto su abitazione di tipo economico cat. A/3, sita in Reggio Calabria, Viale Aldo Moro trav. Privata Neri, accatastata al foglio 118, particella 200, sub. 7; 2) autovettura Peugeot 207 HDI.

L'autovettura sopra descritta è stata già acquistata dal Sig. ██████ come "usato" e la stima sopra riportata è stata ricavata dalla valutazione effettuata da un sito specializzato di compravendita autovetture usate.

Si ritiene, pertanto, che il valore di euro 3.200,00 sia presumibilmente il valore di mercato del bene in esame.

PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi i percentuali differenti.

In particolare, il debitore propone il pagamento del 100% dei crediti privilegiati, usufruendo della possibilità offerta dall'art. 8 c. 4 L 3/12, ossia della moratoria, sino ad un massimo di un anno dall'omologa, nonchè il pagamento dei crediti chirografari, come in tabella.

4. Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

A tal fine, nella relazione dell'ISCOS OCC ha provveduto preliminarmente ad una stima della percentuale di soddisfazione dei creditori ottenibile attraverso la sopramenzionata, ipotetica, attività liquidatoria del patrimonio del debitore istante, tenuto conto dei gradi di privilegio relativi ai rispettivi crediti vantati secondo le disposizioni (applicabili anche alla presente procedura), di cui all'art. 111 della legge fallimentare (R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Successivamente si è provveduto alla disamina relativa alla proposta elaborata dal debitore istante, tenuto conto dei compensi in prededuzione relativi alla presente procedura nonché della dilazione dei pagamenti proposta, ovvero delle concrete modalità di soddisfazione dei creditori proposte dal piano.

Il dettaglio delle somme ripartibili ai Creditori, come sopra determinato e cioè in ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore, è riportato nella tabella successiva. Più avanti si procederà invece all'analisi della vera e propria proposta effettuata dal debitore istante ai propri creditori, con specificazione dei tempi e delle modalità di pagamento degli stessi.

Percentuale di soddisfazione nell'ipotesi di piano del consumatore:

Nell'ipotesi del piano, il debitore riuscirebbe a conferire a vantaggio del ceto creditorio la somma di euro 295,00 circa mensili per poco più di 5 anni riuscendo così a mettere risorse superiori rispetto a quanto i creditori ricaverrebbero rispetto all'alternativa liquidatoria.

5. Proposta ai creditori

Considerate tutte le informazioni sopra riportate e tenuto conto altresì delle attuali nonché prospettive capacità finanziarie dell'istante, viene fatta la seguente proposta di soddisfacimento dei crediti vantati nei confronti di quest'ultimo.

Di seguito si presenta una tabella di sintesi relativamente alla proposta in esame.

Tabella di Sintesi della Proposta ai creditori: determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio.

L'OCC, ai sensi del comma 3-bis, punto e) dell'art.9 della legge n.3/2012, ha formulato nella relazione che si allega il giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

A tal fine, l'OCC ha provveduto preliminarmente a verificare che il piano proposto dal debitore istante soddisfi i requisiti di qui all'art. 7 comma 1 della Legge n.3/2012, ovvero che quello proposto sia un piano tale che.

- a) *assicuri regolare pagamento di TUTTI i crediti impignorabili ex art. 545 cpc;*
- b) *preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche in classi;*
- c) *indichi eventuali garanzie (proprie o di terzi);*
- d) *prevedere anche falcidia su crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, solo se l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio non ne assicuri un superiore pagamento, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato.*

Successivamente, l'OCC ha provveduto alla disamina della proposta elaborata dal Debitore istante, tenuto conto dei compensi in prededuzione relativi alla presente procedura nonché della dilazione dei pagamenti proposta, ovvero delle concrete modalità di soddisfazione dei creditori proposte dal piano.

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi liquidatoria	Valore del Debito ipotesi liquidatoria	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	1 - Fidelity	4.056,00	4,781%	193,92	45,000%	1.825,20	55,000%
Apertura di credito in c/c (Chirografario)	2 - Findomestic Banca	4.764,28	4,781%	227,78	45,000%	2.143,93	55,000%
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	3 - Banca Nazionale Del	5.087,84	4,781%	243,25	45,000%	2.289,53	55,000%

	Lavoro						
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	4 - Findomestic Banca	5.989,20	4,781%	286,34	45,000%	2.695,14	55,000%
Cessione del quinto Chirografaria (Chirografario)	5 - INPDAP	7.150,53	4,781%	341,86	45,000%	3.217,74	55,000%
Apertura di credito in c/c (Chirografario)	6 - Findomestic Banca	4.695,14	4,781%	224,47	45,000%	2.112,81	55,000%
Apertura di credito in c/c (Chirografario)	7 - Banca Nazionale Del	3.000,00	4,781%	143,43	45,000%	1.350,00	55,000%
	Lavoro						
Carta di credito - tutte (Chirografario)	8 - Findomestic Banca	1.442,23	4,781%	68,95	45,000%	649,00	55,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	9 - Hermes	1.471,00	100,000%	1.471,00	100,000%	1.471,00	0,000%

Piano di rientro proposto dal debitore.

Il piano del consumatore prevede il pagamento rateale di tutti i debiti nel rispetto delle cause legittime di prelazione, mettendo a disposizione una quota degli emolumenti mensili che consenta di ottenere una percentuale di soddisfazione maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria come da prospetto di seguito riportato.

Il piano dei pagamenti è articolato come segue:

a) Prededuzione – euro 2.256,02:

Le prime 7 rate mensili saranno destinate alla soddisfazione dei creditori in prededuzione individuati nell'Organismo di Composizione della Crisi.

Le rate avranno l'importo di euro 322,29 cadauna per i primi 7 mesi dall'omologa.

b) Privilegiati – euro 1.741,00:

Successivamente al primo anno è previsto il pagamento integrale dei crediti privilegiati in 5 rate mensili destinate alla Hermes per tributi.

Le rate avranno l'importo di euro 294,24.

Il pagamento dei chirografari sarà postergato rispetto alle categorie sopra indicate e andrà a decorrere dal 30 aprile 2021 (calcolo approssimativamente fondato sull'eventuale data di omologa del piano) e fino al 2025 come da tabella di seguito riportata.

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Reddito Disponibile
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	1 - Fidelity	1.825,20	60	30/04/2021	30,42	1,44%
Apertura di credito in c/c (Chirografario)	2 - Findomestic Banca	2.143,93	60	30/04/2021	35,73	1,70%
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	3 - Banca Nazionale Del Lavoro	2.289,53	60	30/04/2021	38,16	1,81%
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	4 - Findomestic Banca	2.695,14	60	30/04/2021	44,92	2,13%
Cessione del quinto Chirografaria (Chirografario)	5 - INPDAP	3.217,74	60	30/04/2021	53,63	2,54%
Apertura di credito in c/c (Chirografario)	6 - Findomestic Banca	2.112,81	60	30/04/2021	35,21	1,67%
Apertura di credito in c/c (Chirografario)	7 - Banca Nazionale Del Lavoro	1.350,00	60	30/04/2021	22,50	1,07%
Carta di credito - tutte (Chirografario)	8 - Findomestic Banca	649,00	60	30/04/2021	10,82	0,51%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	9 - Hermes	1.471,00	5	30/11/2020	294,24	13,96%

* * * * *

Giudizio dell'Organo Gestore della Crisi sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Sulla base delle indagini espletate dall'Organo Gestore della Crisi e riportate nella relazione che si allega, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

Tabella 11. Sintesi Piano del Consumatore

A - Reddito mensile attuale	2.107,53
B- Spese mensili	1.773,00

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	1.332,46	322,04
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	63,22%	15,28%
Reddito mensile per spese (A-C)	775,07	1.785,49

Come si evince da questa tabella la rata del Piano del Consumatore si attesta al 15,28% della capacità reddituali del debitore, al di sotto del 35% del "merito creditizio", come previsto dal T.U.B. art. 124.

Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovra indebitamento.

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012;
- Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;

- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera b);
- È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi tre anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e);
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte l'organo gestore della crisi ha ritenuto che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

~~Tutto ciò considerato, il sottoscritto debitore, consapevole della grave situazione in~~
cui versa, ritiene che il Piano sia l'unica soluzione per soddisfare i creditori, riuscendo al contempo a garantire a se stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa, soddisfacendo le esigenze primarie.

Pertanto, il sottoscritto XXXXXXXXXX, rappresentato ed assistito dall'Avv. Francesco Mangione, chiede che l'ill.mo Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Volontaria Giurisdizione, Voglia accogliere il Piano del Consumatore sopra prospettato.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Relazione particolareggiata in ordine alla proposta di Piano del Consumatore redatta dall'Organo Gestore della Crisi;
- 2) Istanza accesso al servizio di gestione del 7 luglio 2019;
- 3) Nomina gestore del 4 settembre 2019;
- 4) Conferimento incarico professionale e dichiarazione di accettazione ed indipendenza del gestore designato;
- 5) Dichiarazione redditi 2017;
- 6) Dichiarazione redditi 2018;
- 7) Dichiarazione redditi 2019;
- 8) Documentazione relativa alla posizione debitoria BNL;

- 9) Documentazione CRIF;
- 10) Documentazione Banca d'Italia;
- 11) Documentazione Findomestic;
- 12) Documentazione INPS;
- 13) Documentazione PRA;
- 14) Documentazione Fidelity;
- 15) Dichiarazioni negative Agenzia della Riscossione, Inail, Agos;

- 16) Attestazione spese familiari;
- 17) Visura immobile in usufrutto;
- 18) Stato di famiglia;
- 19) Documentazione Findomestic – BNL
- 20) Hermes – Richiesta rateizzazione;
- 21) Contratto Findomestic 1;
- 22) Contratto Findomestic 2;
- 23) Contratto Findomestic 3;
- 24) Dichiarazione sostitutiva di notorietà.


Reggio Calabria, 27 febbraio 2020

Con osservanza

Sig. [REDACTED]



Avv. Francesco Mangione



PROCURA


Il sottoscritto sig. [REDACTED] C.F. [REDACTED] nato il 16 febbraio 1947 a Margherita di Savoia (BT) ed residente in Reggio Calabria, in Via Aldo Moro Traversa C, n. 15, da mandato e delega a rappresentarlo e difenderlo, al fine di avviare la proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge n. 3/2012, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Volontaria Giurisdizione, l'avv. Francesco Mangione del foro di Reggio Calabria, C.F.: MNGFNC71H24H224M, nato a Reggio Calabria il 24 giugno 1971, PEC: francesco.mangione@avvocatirc.legalmail.it, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, conciliare, rilasciare quietanza, rinunciare agli atti del giudizio, nominare sostituti processuali ed eleggere domicilio, ricevere e trasmettere comunicazioni, atti e documenti, anche in via telematica tramite l'indirizzo PEC, chiamare in causa terzi, proporre querela di falso e domanda riconvenzionale, deferire giuramento, decisorio o suppletorio, nominare procuratori domiciliatari, conferendo altresì agli stessi formale procura all'incasso d'ogni somma che venisse corrisposta a qualsiasi titolo o ragione, in relazione alla presente vertenza, nonché di porre in essere tutti gli atti inerenti, conseguenti e successivi, compresi gli eventuali giudizi di opposizione, impugnazione, in ogni stato e grado, e la procedura di esecuzione con l'eventuale opposizione alla stessa, con promessa di rato e valido. Dichiaro, altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, altresì, che gli sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisce incarico.


Eleggo domicilio in Reggio Calabria, Via Archia Poeta, n. 7, presso lo studio del suddetto avvocato.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e prestato il relativo consenso, autorizzando ad ogni modo il rispettivo trattamento.

Reggio Calabria, 14 febbraio 2020



vera ed autentica la firma



Via Archia Poeta n. 7 – 89125 Reggio Calabria

Tel. 0965/23527 – Telefax 0965/894160

E-mail: francesco.mangione24@gmail.com